

IL MODELLO EAS – CHIARIMENTI PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

Il modello EAS è il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, introdotto nel 2009 in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 del DL 185/08 convertito poi in L 2/09.

Tanto premesso tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 (testo unico sulle imposte sui redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda quasi tutte le Associazioni.

Sono esonerati dalla comunicazione EAS:

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale o de-commercializzata (corsi o noleggio di attrezzature i.e. stalli per cavalli, barche ecc. ecc.)
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate (le domande obbligatorie sono solo le 4-5-6-20-25-26) i seguenti enti:

- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici

di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime

- l'Anci, comprese le articolazioni territoriali
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
- le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa
- le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Il modello EAS è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

Una volta compilato può essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dall'Associazione (se in possesso dell'abilitazione) oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

La mancata presentazione del modello EAS porta le Associazioni ad una serie di problematiche tra cui la perdita delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi.

Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti associativi.

E' prevista la possibilità di variare il modello presentato nel caso in cui l'associazione vari la propria attività. In tal caso la comunicazione va fatta entro il 31 marzo dell'anno in cui si rende operativa la modifica.

A COSA PORRE ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE

2) che è stato adottato lo statuto: OBBLIGATORIO rispondere SI. In caso contrario l'associazione non potrà gestire nemmeno un euro

6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi. Nel caso di ASD (associazione sportiva dilettantistica), non potete che rispondere di SI. In caso contrario l'ASD non potrebbe essere iscritta al CONI e quindi non sarebbero un ASD.

7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono: convocazione individuale / convocazione collettiva: La scelta deve essere effettuata in base alle disposizioni dello Statuto. Tenuto conto che solitamente lo statuto prevede entrambe le possibilità meglio indicare la collettiva.

8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo: assolutamente SI. Condizione essenziale de-fiscalizzazione delle quote sociali e costantemente verificata dagli organi accertatori!

9) che le quote associative sono uguali e non differenziate: per forza SI. Quote sociali diverse identificano soci di serie A e di serie B! Il rischio di subire l'accusa di non democraticità

10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari: NO! Per essere no-profit le cariche amministrative di una Associazione DEVONO essere svolte a titolo gratuito!

11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale: SI! Adempimento previsto dalla vigente legislazione per essere considerata no-profit dal Fisco

13) che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento: meglio di NO. Queste attività sono da considerarsi "Commerciali" e come tali proprie di imprese commerciali e non di enti non profit. Per farle dovete avere una Partita IVA o rientrare in particolari casi. Se avete dei dubbi affidatevi ad un professionista

15) che l'attività nei confronti dei non associati è svolta: o "Occasionalmente" (ma dovete avere le dovute pezze giustificative) o NO. Se mettete di SI verrete parificati ad una Azienda.

16) che l'ente si avvale di personale dipendente: se mettete di SI, dovete adempiere a tutte le formalità dichiarative previste dalla vigente legislazione in merito. In tal caso affidatevi ad un professionista

17) che l'ente utilizza locali di proprietà

18) che l'ente utilizza locali in locazione

19) che l'ente utilizza locali in comodato gratuito

In tutti i tre casi sopra riportati l'Agenzia delle Entrate può fare comodamente controllo incrociato col Codice fiscale e sapere immediatamente la corrispondenza di quanto affermato

20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità: ATTENZIONE! In tal caso la ASD deve possedere una Partita Iva, aver emesso le relative fatture, aver presentato il Modello ENC, aver pagato IVA, IRES, IRAP. L'Agenzia ha controlli automatici in tal senso

21) che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi: le no-profit non possono farsi pubblicità

22) che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi: meglio rispondere di NO. Nei pochi casi affidarsi ad un professionista che curi tutti gli aspetti fiscali connessi

27) che gli amministratori dell'ente sono: una nota, nelle ASD ogni individuo NON può far parte di più di un direttivo alla volta di Associazioni con le medesime finalità

28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti: palese caso di conflitto di interesse, qui la risposta deve essere NO

29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative: NO per il divieto sopra menzionato

33) che l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi: in caso affermativo bisogna poter dimostrare il rispetto della normativa fiscale

34) che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario: come sopra

35) che l'atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972: SI. In caso contrario l'associazione non è una no profit

36) che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972: SI

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991: per mettere SI l'associazione deve possedere una Partita IVA ed avere fatto le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e alla SIAE

A.F.E.I.

(Accademia di Formazione Equestre Italiana)